

UNIONE DEI COMUNI DEL BARIGADU

Ardauli – Bidonì – Busachi – Fordongianus – Neoneli – Nughedu Santa Vittoria – Samugheo - Sorradile – Ula Tirso
Località Giolantine – (09082) Busachi (Or) -
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01116420959
sito web: www.unionecomunibarigadu.it - e.mail: info@unionecomunibarigadu.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

N° 7	06.04.2016
Oggetto	Approvazione regolamento per l'utilizzo di mezzi e attrezzature di proprietà dell'Unione.

L'anno duemila e sedici, il giorno sei, del mese di aprile, alle ore 14.30, in Busachi e nella sala delle adunanze della sede istituzionale dell'Unione dei Comuni del Barigadu, convocata con avvisi contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Presidente, si è riunita l'Assemblea dell'Unione dei Comuni del Barigadu in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1ª convocazione, presieduta dal sig. Roberto Putzolu, nella qualità di Presidente, con l'intervento dei signori:

Cognome	Nome		Presenti	Assenti
Putzolu	Roberto	Sindaco di Ardauli	X	
Sedda	Ilaria	Sindaco di Bidonì		X
Orrù	Giovanni	Sindaco di Busachi		X
Pischedda	Serafino	Sindaco di Fordongianus	X	
Cau	Salvatore	Sindaco di Neoneli	X	
Mura	Francesco	Sindaco di Nughedu S.V.		X
Demelas	Antonello	Sindaco di Samugheo	X	
Arca	Pietro	Sindaco di Sorradile		X
Loi	Ovidio	Sindaco di Ula Tirso	X	

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente sig. Roberto Putzolu dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto, con l'assistenza del responsabile dei servizi amministrativi dell'Unione, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 23, 2° comma, dello Statuto.

L'ASSEMBLEA

SENTITA la relazione introduttiva del presidente in ordine al punto iscritto all'ordine del giorno.

CONSIDERATO che l'Unione è in possesso di automezzi, attrezzature e macchinari di vario genere, da utilizzare per ragioni di servizio o di rappresentanza e che attualmente non dispone di un regolamento che disciplini l'utilizzo degli stessi.

RITENUTO necessario dotare l'Ente di uno strumento operativo che ausili gli uffici nella gestione dei suddetti beni.

RAVVISTA l'esigenza di dotarsi di un regolamento per l'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature di proprietà dell'Unione.

VISTO lo schema di regolamento predisposto dal responsabile dei servizi tecnici.

RITENUTO necessario approvare lo schema predisposto dal responsabile del servizio al fine di disciplinare l'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature di proprietà dell'Ente.

VISTO l'articolo 7 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, che testualmente recita:

«Art. 7 - Regolamenti.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio tecnico e dal responsabile del servizio contabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 in data 24/09/2015.

VISTO il decreto 01/03/2016 del Ministero dell'Interno di differimento al 30/04/2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli Enti Locali.

VISTO lo Statuto dell'Unione.

SENTITI i vari interventi.

DOPO ampia discussione.

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

DI PRENDERE atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto.

DI APPROVARE il regolamento per l'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature di proprietà dell'Unione, composto da 16 articoli, che viene allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI TRASMETTERE copia della presente ai responsabili di servizio.


Di dà atto che alle ore 15.08 - dopo le operazioni di votazione - entra in aula il sig. Mura Francesco, Sindaco del Comune di Nughedu Santa Vittoria.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente dell'Unione

Roberto Putzolu

Roberto Putzolu



Il Segretario verbalizzante

Giovanni Carta

Giovanni Carta

Referto di pubblicazione (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questa Unione, come previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69;
- che la medesima viene trasmessa ai comuni associati, ai sensi dell'art. 34, 1° comma, dello Statuto dell'Unione.

Busachi, 28 APR 2016

Il Responsabile del Servizio

Giovanni Carta

Giovanni Carta

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questa Unione per quindici giorni consecutivi (Articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69);
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione nel sito web istituzionale di questa Unione (articolo 134, comma 3, decreto legislativo 18/08/2000 n. 267);
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva fin dalla data della sua adozione poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

Busachi, 28 APR 2016

Il Responsabile del Servizio

Giovanni Carta

Giovanni Carta

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Busachi, _____

Il Responsabile del Servizio

{ Barigadu }

UNIONE DEI COMUNI DEL BARIGADU

Ardauli – Bidoni – Busachi – Fordongianus – Neoneli – Nughedu Santa Vittoria – Samugheo - Sorradile – Ula Tirso

Approvato con deliberazione di Assemblea n° 7 del 06/04/2016

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI MEZZI ED ATTREZZATURE

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo di mezzi ed attrezzature di proprietà dell'Unione dei comuni del Barigadu, che nel prosieguo sarà chiamata, per brevità, anche "Unione".

Inoltre definisce i criteri e le modalità per la concessione in uso delle attrezzature di proprietà dell'Ente, al fine di collaborare e sostenere l'attività dei singoli comuni ed altri Enti o Associazioni presenti sul proprio territorio, per:

- Interventi di protezione civile e attività antincendio.
- Interventi relativi ai servizi di competenza dell'Unione.
- Interventi di competenza dei comuni aderenti all'Unione;
- Iniziative produttive, sociali, ricreative, culturali e sportive e per favorire il rafforzamento dei valori di convivenza civile, ecc. organizzate da Enti con cui l'Unione ha rapporti di collaborazione o da Associazioni ubicate nei Comuni dell'Unione.

Art. 2 – Beni

I mezzi ed attrezzature si distinguono secondo le seguenti caratteristiche:

a) Beni abitualmente utilizzabili da parte del personale dell'Unione per i servizi istituzionali, quali per esempio: strumenti topografici, scanner, plotter, videoproiettori etc..

b) Beni che richiedono l'impiego di personale allo scopo addestrato o che non rientrano tra i beni abitualmente in uso da parte del personale dell'Unione. Appartengono, per esempio a questa tipologia automezzi antincendio, Escavatori, mini autobus etc.

Qui di seguito e ai fini del presente regolamento detti mezzi e attrezzature saranno indicati con il termine BENI, fermo restando le citate caratteristiche ai fini del loro utilizzo.

Art. 3 - Soggetti utilizzatori

I beni, possono essere anche utilizzati dall'Unione per interventi e manifestazioni che si svolgono sul territorio dei comuni aderenti organizzate dall'Unione stessa.

I beni possono essere concessi in uso ai comuni ed Enti Pubblici o ad associazioni.

Possono essere soggetti utilizzatori:

- a) I Comuni facenti parte dell'Unione dei comuni del Barigadu;
- b) Enti terzi presenti nel territorio dell'Unione e comuni limitrofi;
- c) Associazioni di volontariato, Associazioni che operino in collaborazione con l'Unione o nei comuni dell'Unione e dimostrino di avere posto in essere una adeguata organizzazione interna per poterne garantire il corretto uso.

Eccezionalmente anche ad associazioni private, comprese le Associazioni culturali e sportive per manifestazioni che si svolgono sul territorio dell'Unione.

Per le finalità di cui all'articolo 1 l'Unione può concedere in uso attrezzature di cui all'articolo 2 compatibilmente con la disponibilità delle stesse e secondo il seguente ordine di precedenza a:

- Comuni facenti parte dell'Unione;
- Enti aventi sede nei comuni facenti parte dell'Unione;
- Associazioni e cooperative non profit aventi sede nel territorio dell'Unione;
- Comuni limitrofi non facenti parte dell'Unione;

Le richieste verranno soddisfatte compatibilmente con la disponibilità derivante dal calendario delle prenotazioni e secondo l'ordine temporale del ricevimento delle stesse al protocollo Generale di questo Ente, fermo restando la precedenza assoluta, prima della comunicazione della avvenuta concessione, per le iniziative dei comuni appartenenti all'Unione dei comuni del Barigadu.

Art. 4 – Modalità di utilizzo

Le modalità di utilizzo dei mezzi ed attrezzature, di proprietà dell'Unione sono le seguenti:

- a) Utilizzazione diretta da parte dell'Unione;
- b) Prestito temporaneo, relativo a periodo di utilizzo breve, di non più di sette giorni;
- c) Comodato d'uso, relativo a periodi di utilizzo medio lungo, per non più trenta giorni;
- d) Assegnazione a titolo temporaneo per non più di 90 giorni.

Le forme di utilizzo di cui alle precedenti lettere b), c), e d), saranno regolate da apposita concessione.

Art. 5 –Assegnazione dei beni

L'utilizzo dei beni avviene di norma in prestito temporaneo, potrà essere concesso di norma per le seguenti motivazioni: *Interventi di protezione civile, attività antincendio, interventi relativi ai servizi di competenza del Comune; iniziative sociali, ricreative, culturali e sportive e per favorire il rafforzamento dei valori di convivenza civile.*

L'assegnazione dei beni in comodato d'uso o a titolo temporaneo viene regolamentata dalla sottoscrizione di un apposito atto di comodato che individua il soggetto beneficiario ed il bene ceduto e ne disciplina l'utilizzo. Di norma l'assegnazione potrà essere concessa per interventi di protezione civile e attività antincendio; interventi relativi ai servizi di competenza dell'ente richiedente; Il comodato d'uso potrà essere assentito anche per manifestazioni di promozione delle produzioni locali o manifestazioni di carattere sociale, ricreativo, culturale, sportivo o per favorire il rafforzamento dei valori di convivenza civile.

L'utilizzo o l'assegnazione di beni a soggetti esterni al territorio dell'Unione dei comuni del Barigadu saranno valutati di volta in volta da parte del presidente o da suo delegato.

In ogni caso i beni vengono consegnati al richiedente nel luogo indicato dall'Unione. Il trasporto e la riconsegna dei beni sono di norma a cura del richiedente.

ART. 6 – Domanda e rilascio della concessione

I soggetti di cui all'art. 3, previa verifica della possibile disponibilità delle attrezzature presso l'Unione, dovranno presentare all'Ufficio Protocollo, almeno dieci giorni prima del ritiro, la richiesta di concessione d'uso, redatta in forma scritta, su apposito modulo, reperibile presso l'ufficio tecnico e disponibile sul sito internet dell'Unione.

La richiesta di concessione in uso dovrà contenere:

- I dati individuanti l'ente, l'associazione, il comitato ed il rappresentante legale;
- Il tipo di bene che viene chiesto in uso;
- Il motivo della richiesta, l'indicazione del luogo e la data dell'utilizzo
- Le date previste per il ritiro e per la riconsegna del materiale;
- L'accettazione delle disposizioni che regolano la concessione in uso;
- La disponibilità a provvedere al trasporto delle attrezzature ed alla loro cura e montaggio.
- L'impegno a garantire l'ordinato e regolare utilizzo ed a riconsegnare i beni entro il termine stabilito in sede di richiesta
- L'impegno di assumersi ogni responsabilità per sottrazioni, danni, deterioramenti dei beni concessi in uso e che risultano da apposito verbale di consegna;
- L'impegno a tenere esente l'Unione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si verificano durante l'uso delle attrezzature;

La richiesta di prestito temporaneo, con lo stesso superiore contenuto, potrà pervenire all'ufficio competente con almeno 5 giorni di anticipo sulla data prevista,

- A firma del Sindaco o Assessore delegato o Dirigente responsabile dell'Ufficio utilizzatore se presentato da un Comune
- A firma del legale rappresentante o del Presidente, se trattasi di altro Ente o Associazione.

Valutate le richieste e verificata la disponibilità delle attrezzature, il Responsabile del predetto ufficio comunicherà entro 5 giorni dalla ricezione della domanda e almeno tre giorni prima dell'utilizzo il rilascio della concessione d'uso con indicate le modalità di ritiro/consegna ed eventualmente di pagamento delle tariffe o delle spese.

La concessione in uso delle attrezzature può essere negata al richiedente per i seguenti motivi:

- a) Se le richieste non sono formalizzate secondo il presente Regolamento;
- b) Per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica;

- c) Quando nel corso di precedenti utilizzi da parte dello stesso soggetto, Associazione, od Ente o Gruppo, si sono verificati fatti risultanti in contrasto con gli impegni sopra previsti.

ART. 7 – Consegna dei beni

La consegna del bene al concessionario sarà effettuata da un dipendente dell'Unione con la contestuale stesura di un verbale, che l'incaricato del concessionario dovrà sottoscrivere.

Il prelievo dei beni potrà avvenire non prima di 2 giorni dall'inizio delle manifestazioni.

In occasione del ritiro di beni nella data stabilita, l'incaricato effettua la consegna previa verifica dello stato dei beni.

In caso di prestito di un automezzo, l'incaricato verifica che l'autista sia abilitato con la patente necessaria.

L'incaricato verifica le condizioni di cui sopra e predispone il verbale di consegna da far sottoscrivere al ricevente dopo aver verificato congiuntamente lo stato dei beni, degli eventuali accessori compresi, le condizioni dei mezzi e delle attrezzature al momento della consegna.

ART. 8 – Riconsegna dei beni

La riconsegna dei beni dovrà essere effettuata non oltre 2 giorni dalla data contenuta nella richiesta, a cura e spese del concessionario, presso il relativo deposito o nel medesimo posto della consegna, tranne nel caso di diversa disposizione del responsabile dell'Unione che ha assentito la concessione.

All'atto della restituzione del bene, sul verbale di consegna sarà fatta apposita annotazione, con indicazione del suo stato ed eventuali danni.

La restituzione delle attrezzature oltre le 48 ore successive alla scadenza della concessione comporta il pagamento di una penale giornaliera, il cui importo viene stabilito con Deliberazione di C. di A.

Alla data prescritta i beni dovranno essere riconsegnati nelle medesime condizioni rispetto al momento del prestito ed in particolare: mezzi puliti e così come vengono prestati.

Eventuali danni cagionati, la cui riparazione è a carico del beneficiario del prestito responsabile del danno, vanno dichiarati al momento della restituzione.

In caso di inosservanza di quanto sopra previsto, a seguito di segnalazione dell'incaricato, si provvederà con lettera al Comune/Associazione/Ente contestando il danno o il mancato rispetto delle condizioni di riconsegna.

L'inosservanza di tali prescrizioni o un uso negligente del bene porterà all'esclusione da successivi prestiti.

Art. 9 - Richiesta per stato di emergenza

In caso di emergenza, per motivi di protezione civile, la richiesta di prestito temporaneo può essere inoltrata anche telefonicamente e formalizzata successivamente.

Valutata la richiesta, il responsabile si attiverà per la consegna anche con effetto immediato, ferme restando le altre condizioni previste nell'articolo precedente.

Art. 10 - Assegnazioni a titolo permanente

Eventuali beni quali i dispositivi di protezione individuale possono essere assegnati a titolo permanente ai comuni facenti parte dell'Unione, ferma restando la facoltà del Presidente dell'Unione di richiederne la restituzione in caso di cessata attività o uso improprio dei beni assegnati.

Art. 11 – Revoca della concessione

La concessione in uso può essere revocata, senza che il concessionario o utilizzatore abbia diritto ad alcun indennizzo:

- Quando viene riscontrato che i beni sono utilizzati per un uso diverso da quello dichiarato nella richiesta;
- Quando viene riscontrato che i beni sono utilizzati in modo improprio e dannoso;
- Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- Per garantire lo svolgimento di iniziative dell'Unione.

Se la realizzazione delle iniziative dell'Unione dovesse interferire con le concessioni in uso, l'Ufficio Competente è tenuto a comunicare la revoca della concessione almeno 10 giorni prima della data dell'utilizzo da parte dell'Unione.

Art. 12 – Responsabilità'

Ogni responsabilità conseguente all'uso dei beni e/o ad ogni fatto ad esso riconducibile è rimessa alla esclusiva responsabilità dei rappresentanti dell'Ente, Associazione o Comitato a cui sono stati concessi in uso. Graverà pure sugli stessi il rispetto di ogni norma in materia di sicurezza, prevenzione incendi, sanità e ordine pubblico.

Il concessionario deve restituire le attrezzature in concessione nello stato medesimo in cui le ha ricevute.

La responsabilità per l'uso improprio delle strutture è completamente a carico del concessionario. Il concessionario terrà sollevata l'Unione da ogni responsabilità civile e patrimoniale nei confronti di terzi, di cose e di luoghi per i danni ad essi derivati dall'uso delle attrezzature dell'Unione

Nel caso in cui vengano rilevati danni ai beni in concessione il responsabile dell'Unione provvederà d'ufficio alle necessarie riparazioni e richiederà al concessionario il pagamento delle spese sostenute.

Art 13 Garanzia per danneggiamenti dei beni

Prima della consegna dei beni al responsabile di Associazione e/o Comitato richiedente sarà richiesta una cauzione a favore dell'Unione, mediante fideiussione o versamento alla tesoreria pari ad una percentuale del valore dei beni oggetto di concessione, stabilita con deliberazione del C. di A.

In caso di danno ai beni di importo superiore alla cauzione prestata/versata questa verrà interamente trattenuta e sarà richiesto il versamento dell'importo mancante.

La cauzione sarà restituita entro 30 (trenta) giorni dall'accertamento della restituzione integra e completa di quanto concesso in uso.

Art 14 Tariffe e rimborso spese

Le tariffe d'uso sono determinate dal C. di A. tenendo conto del costo orario di utilizzo, dell'ammortamento, delle spese di gestione.

Il C. di A. determinerà anche il rimborso delle spese a carico degli utilizzatori terzi e quello a carico dei comuni dell'Unione.

Al fine di permettere attività per le quali l'Unione è compartecipe o concede il patrocinio o è presente nella pubblicità dell'evento, l'uso dei beni può essere concesso gratuitamente.

Art. 15 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme statutarie e quelle dei regolamenti vigenti nell'Unione dei Comuni del Barigadu.

Per l'organizzazione si applica il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Art 16 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione e decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione.